II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie relative alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti diffuse

COM(88) 708 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 gennaio 1989)

(89/C 54/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale [1] specificava che la Commissione intendeva presentare una proposta di direttiva sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall'uso eccessivo di fertilizzanti;

considerando che la risoluzione 88/C 209/02 del Consiglio, del 28 giugno 1988, richiede che la Commissione presenti tale proposta il più presto possibile;

considerando che il programma dispone anche che la Commissione deve dedicare una speciale attenzione all'inquinamento che colpisce più di uno Stato membro contemporaneamente;

considerando che per l'agricoltura comunitaria è necessario utilizzare taluni fertilizzanti contenenti azoto e concimi organici;

considerando che nel libro verde della Commissione europea «Prospettive per la politica agricola comune», concernente la riforma della politica agricola comune, viene indicato come rischio ambientale l'uso di fertilizzanti e sono considerate necessarie un'azione comune per controllare i problemi derivanti dall'allevamento intensivo e una maggiore considerazione della politica ecologica nell'elaborazione della politica agricola;

considerando che talune zone che scaricano le acque in unambiente idrico vulnerabile all'inquinamento di composti azotati, richiedono speciale attenzione;

considerando che l'obiettivo essenziale di tutte le disposizioni relative all'uso in agricoltura di composti azotati deve essere la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti dannosi causati dall'accumulo e dalla diffusione nel terreno di composti azotati e da talune prassi di gestione del terreno;

considerando che l'uso di concimi organici animali e di materie analoghe deve essere incoraggiato, coerentemente con la protezione delle acque dolci della Comunità, al fine di conservare le risorse naturali;

considerando che il secondo programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale [2] dispone che la Commissione presenterà al Consiglio proposte concernenti la riduzione degli inconvenienti dovuti all'allevamento intensivo e relative ai limiti dello spandimento di rifiuti sul terreno coltivato;

considerando che è necessario specificare i metodi di misura di riferimento per i composti azotati, al fine di garantire un'adeguata comparabilità delle misure e dei risultati;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di taluni requisiti tecnici, e al fine di facilitare l'introduzione delle misure richieste a tal fine, deve essere stabilita una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che la Commissione deve presentare relazioni regolari sull'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri,

[1] GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

[2] GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica allo spandimento di composti azotati sul terreno, alle prassi di gestione del terreno e al trattamento delle acque luride municipali, e ha lo scopo di evitare:

a) una concentrazione di nitrati in acque dolci, superficiali e sotterranee, che potrebbe pregiudicare gli usi legittimi di tali acque;

b) l'eutrofizzazione delle acque superficiali, degli estuari, costiere e marine.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

a) per *«acque sotterranee»* si intendono tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo o il sottosuolo;

b) per *«acque dolci»* si intendono le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono spesso utilizzabili per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

c) per *«composto azotato»* si intende qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;

d) per *«bestiame»* si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;

e) per *«fertilizzante»* si intende qualsiasi sostanza contenente composto azotato o composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi i concimi organici di origine animale (ivi compresi i residui delle aziende di pesca) e i fanghi di fognatura;

f) per *«fertilizzante chimico»* si intende qualsiasi fertilizzante specificamente prodotto;

g) per *«concime organico animale»* si intendono le deiezioni naturali di animali o una miscela di strame e di deiezioni naturali di animali, sia che gli animali siano lasciati pascolare sul terreno o siano allevati in unità di allevamento intensivo o in aziende di produzione di pesce;

h) per *«applicazione al terreno»* si intende l'aggiunta di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, collocamento al di sotto della superficie del terreno, mescolatura con gli strati superficiali del terreno o scarico in canali o corsi d'acqua;

i) per *«eutrofizzazione»* si intende l'arricchimento dell'acqua con elementi nutritivi, l'azoto essendo il fattore limitante, causando una crescita rapida delle alghe e di altre forme di vita vegetale, con conseguente indesiderabile rottura dell'equilibrio degli organismi e deterioramento della qualità delle acque in questione;

j) per *«zone vulnerabili»* si intendono le zone designate da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri devono designare tutte le zone vulnerabili all'inquinamento idrico causato da composti azotati. Queste zone vulnerabili devono essere identificate in conformità dei criteri di cui all'allegato I.

2. Qualora le acque di uno Stato membro defluiscono nelle zone vulnerabili di un altro Stato membro, quest'ultimo deve notificare al primo Stato membro e alla Commissione i fatti rilevanti entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

3. In tali casi lo Stato membro d'origine deve designare la zona pertinente del suo territorio come zona vulnerabile secondo le disposizioni del precedente paragrafo 1; e prendere provvedimenti secondo le disposizioni dell'articolo 4 della presente direttiva, come se le acque del suo territorio fossero, come in effetti può accadere, nelle condizioni descritte all'allegato I, paragrafi ii) o iii).

4. Gli Stati membri devono riesaminare e, se necessario, modificare in modo opportuno le designazioni almeno ogni tre anni per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione, e devono notificare alla Commissione i particolari di qualsiasi modifica dell'elenco delle zone vulnerabili.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le zone vulnerabili e al fine di realizzare gli obiettivi specificati all'articolo 1, gli Stati membri devono entro un periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva o entro un periodo di un anno a decorrere da ogni successiva designazione:

a) adottare le misure necessarie per garantire che per ciascuna azienda o unità di allevamento il quantitativo di concime organico animale applicato al terreno non superi il quantitativo prodotto dal numero di animali stabilito nel'allegato II; nelle zone vulnerabili ove delle circostanze speciali richiedono un periodo più lungo per raggiungere tali limiti, la Commissione può segnare il suo accordo su un termine più tardivo previo ricevimento degli Stati membri;

b) stabilire norme che disciplinano:

   i) i periodi in cui l'applicazione al terreno di concime organico animale è proibita;

   ii) l'applicazione di concime organico animale al terreno in pendenza;

   iii) l'applicazione di concime organico animale al terreno saturo d'acqua, inondato e gelato o innevato;

   iv) la distanza minima tra i corsi d'acqua e la superficie su cui viene applicato il concime organico;

v) la capacità dei depositi per concime organico; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento di concime nel periodo più lungo, durante il quale è proibita l'applicazione al terreno di concime nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di concime organico superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo, che non causerà danno all'ambiente;

vi) la costruzione di depositi, ivi comprese le misure per prevenire che il liquido si infiltri nel terreno, le piogge asportino il concime dagli edifici o le acque superficiali si infiltrino nei depositi.

2. Per le stesse zone, per gli stessi scopi ed entro lo stesso periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:

a) stabilire quantitativi massimi di applicazione al terreno per i fertilizzanti chimici, basandosi su:

i) il tasso di assorbimento di azoto da parte delle colture;

ii) il quantitativo di azoto nel suolo, ivi compreso tra l'altro quello apportato con l'applicazione al terreno di concime organico;

b) stabilire norme che disciplinano:

i) i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti chimici è proibita;

ii) l'applicazione di fertilizzanti chimici a terreni saturi d'acqua, inondati e gelati o innevati;

iii) la distanza minima tra i corsi d'acqua e il terreno su cui viene applicato il fertilizzante chimico.

3. Per le stesse zone e entro lo stesso periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esamineranno l'opportunità di adottare ulteriori misure, ivi comprese quelle specificate all'allegato III, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Gli Stati membri devono stabilire che le acque luride municipali di comune con un numero permanente di abitanti pari o superiore a 5 000, che defluiscono direttamente o indirettamente in zone designate come vulnerabili ai sensi dell'articolo 3, allegato I iii), siano trattate in modo da garantire che il tenore totale di azoto dell'effluente risultante sia pari o inferiore a 10 mg/l.

5. Gli Stati membri devono stabilire che sia tenuta registrazione dei rispettivi quantitativi totali di azoto apportati al terreno con fertilizzanti artificiali o concimi organici animali applicati nelle zone vulnerabili per anno, della superficie totale in ettari delle zone e del numero e dei tipi di bestiame per ettaro in tali zone.

6. Per le zone non designate come vulnerabili, gli Stati membri devono esaminare l'opportunità di stabilire linee direttive di buona prassi agricola, che includano le norme di cui ai paragrafi 1 b) e 2 a) e b), i quantitativi di bestiame di cui all'allegato II e le misure specificate nell'allegato III.

Articolo 5

1. Gli Stati membri devono istituire un controllo delle loro acque in conformità dell'allegato IV.

2. Devono essere applicati i metodi di misura di riferimento indicati nell'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 6

I requisiti tecnici specificati negli allegati della presente direttiva possono essere modificati dalla Commissione alla luce del progresso scientifico e tecnico. Per adottare una modifica si applica la procedura stabilita dall'articolo 8.

Articolo 7

a) Per elaborare le modifiche di cui all'articolo 6 è istituito un comitato di regolamentazione, in seguito denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

b) Il comitato assiste la Commissione anche per qualsiasi questione, che quest'ultima sottoponga al suo parere. In questo caso il comitato agisce come organo consultivo, senza procedura di votazione.

c) Il comitato adotta le proprie norme di procedura.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si deve applicare la procedura stabilita dal presente articolo, la questione è sottoposta al comitato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato deve esprimere il suo parere sul progetto di misure entro un termine che il presidente può fissare in rapporto all'urgenza della questione. Il parere deve essere approvato alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato nel caso di decisione che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato è attribuita la ponderazione specificata in tale articolo. Il presidente non partecipa alle votazioni.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato se non è stato espresso alcun parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se entro tre mesi dalla presentazione della proposta, il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 9

Entro quattro anni dalla notifica della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni gli Stati membri devono presentare una relazione alla Commissione contenente le informazioni specificate all'allegato V e qualsiasi altra informazione pertinente richiesta dalla Commissione almeno sei mesi prima della data stabilita per la presentazione della relazione.

Articolo 10

Sulla base delle informazioni ricevute in applicazione dell'articolo 9 la Commissione pubblica relazioni periodiche ad intervalli di quattro anni. Se lo ritiene opportuno, la Commissione presenta proposte al Consiglio alla luce di tali relazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformasi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Zone vulnerabili sono le superfici di terreno che scaricano direttamente o indirettamente in una o più delle seguenti acque:

i) acque superficiali dolci destinate alla produzione di acqua potabile, che potrebbero contenere più di 50 mg/l di nitrato, se non viene svolta un'azione preventiva,

ii) acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile, che contengono più di 50 mg/l di nitrato o potrebbero contenere più di 50 mg/l di nitrato, se non viene svolta un'azione preventiva,

iii) laghi naturali di acqua dolce o altri bacini naturali di acqua dolce, estuari, acque costiere e mari, che sono eutrofici o potrebbero in breve tempo diventare eutrofici, se non viene svolta un'azione preventiva.

ALLEGATO II

Numero massimo di animale per ettaro di terreno disponibile per lo spandimento del concime organico animale

Animali	Numero massimo di animali per ettaro (1)
Vacche da latte	2
Buoi giovani o buoi da macello	4
Maiali da ingrasso	16
Scrofe con maialini	5
Tacchini, anatre	100
Galline da uova	133
Pollastre, 0,16 settimane	285

(1) I numeri non sono cumulativi.

ALLEGATO III

Misure da prendere in considerazione nell'elaborazione dei programmi d'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

1. La restrizione o il divieto di interrare vegetali con l'aratura.
2. Prevenzione dell'infiltrazione dell'acqua oltre la radice delle colture nei sistemi di irrigazione.
3. L'uso di sistemi di rotazione delle colture e delle colture intercalari.
4. Copertura del suolo con un raccolto o altra vegetazione il più a lungo possible.
5. La messa a riposo o la riforestazione del terreno agricolo.
6. La diversificazione dell'agricoltura.
7. La formazione e l'istruzione permanente degli agricoltori e dei produttori.
8. Ricerca scientifica e agronomica sul comportamento dell'azoto nel suolo e nelle colture.

ALLEGATO IV

Frequenza di controllo

1. Al fine di designare e rivedere la designazione di zone vulnerabili, gli Stati membri devono:

   a) entro due anni della notifica della direttiva, controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci su un periodo di un anno:

      i) alle stazioni di campionamento delle acque superficiali, che sono rappresentative dei bacini di raccolta degli Stati membri, almeno una volta al mese e più frequentemente durante la primavera;

      ii) alle stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque sotterranee degli Stati membri, almeno una volta al mese;

   b) ripetere il programma di controllo specificato al paragrafo 1, lettera a), ad intervalli di almeno quattro anni, escludendo le stazioni di campionamento che hanno riscontrato in tutti i precedenti campioni una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l, a condizione che non si sia manifestato nessun fattore nuovo che possa avere incrementato il tenore di nitrati; in questi ultimi casi il programma di controllo deve essere ripetuto soltanto ogni sei anni;

   c) riesaminare ogni tre anni lo stato eutrofico delle acque superficiali, di estuario e costiere.

2. Per le zone designate come vulnerabili gli Stati membri elaboreranno opportuni programmi di controllo al fine di valutare l'efficacia delle misure specificate all'articolo 4.

3. *Metodi di misura di riferimento*

   a) Fertilizzante (esclusi concimi organici animali)

      Il metodo di misura dei composti dell'azoto deve essere stabilito in conformità della direttiva 77/535/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionamento e di analisi per fertilizzanti (1).

   b) Acque dolci

      La concentrazione di nitrati delle acque dolci deve essere misurata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 77/759/CEE del Consiglio (2).

(1) GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 334 del 24. 12. 1977.

ALLEGATO V

La relazione da presentare alla Commissione, deve contenere:

a) una mappa in cui siano indicate le zone designate come vulnerabili, distinguendo tra zone precedenti e zone nuove e specificando, per ciascun caso, il paragrafo dell'allegato I in base al quale la zona è stata designata;

b) una mappa in cui siano indicati tutti i punti di campionamento;

c) i risultati del controllo svolto in base all'articolo 5 e in conformità dell'allegato 4;

d) le norme descritte all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

e) i quantitativi massimi di applicazione, descritti all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e le norme descritte all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

f) le registrazioni effettuate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5.